

ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, AFFIDAMENTO DEI

SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AGLI ENTI ED ALLE

AZIENDE PUBBLICHE DEL TERRITORIO REGIONALE DELLA COMMUNITY NETWORK

RETE TELEMATICA DELLA REGIONE MARCHE

LOTTO	CIG	CPV	Servizio
LOTTO 2	79243081D5	72318000-7	Servizi di Trasporto Dati Wireless e relative opzioni

Scrittura privata sottoscritta in modalità digitale

ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016

TRA

REGIONE MARCHE (di seguito anche Amministrazione o committente) con sede legale in Ancona Via Gentile Da Fabriano n.9 (C.F. 80008630420) rappresentata dalla dott.ssa Serenella Carota (C.F. CRTSNL63P66C770Y), nata a Civitanova Marche (MC) il giorno 26 settembre 1963, nella qualifica di Dirigente della Posizione di funzione Informatica e crescita digitale, giusta delibera della Giunta Regionale n.152 del 24/02/2017, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, che interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Regione Marche.

Dall'altra parte:

L'operatore economico (di seguito anche Fornitore o Impresa) BT ITALIA SpA (Mandataria) con sede legale in Milano - CAP 20134 - Via Tucidide n. 56 - capitale sociale Euro 74.998.588,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano–Monza–Brianza–Lodi al n.1488555, C.F. e P. IVA 04952121004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma - Via Mario Bianchini n. 15 – cap 00142, in persona del Procuratore Speciale Dott. Maurizio Minafra nato a Roma il 18/09/1958, Codice Fiscale MNFMRZ58P18H501X poteri allo stesso conferiti dalla Procura Rep. n. 20004 del 26 maggio 2020, atto Notaio Massimo Malvano in Monza agli atti della PF Informatica e crescita Digitale.

La società interviene nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento

Temporaneo che è composto oltre alla stessa dalla società FIDOKA SRL (Mandante) con sede legale in Ripe San Ginesio (MC) - CAP 62020 - Via Val di Fiastra n. 6/G - capitale sociale Euro 600.000,00, iscritta al Registro delle Imprese delle Marche al n. 01900720432, C.F. e P. IVA 01900720432, come da Atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese Rep. n. 10401 Fascicolo n. 6350 del 17/06/2020, ricevuto dal Notaio Roberto Macrì in Roma ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia - Atto registrato a Roma 6 il 18 giugno 2020 N. 2313 1/T agli atti della PF Informatica e crescita digitale di seguito anche congiuntamente denominate parti.

PREMESSO

a) con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie)

b) con deliberazione n. 237 in data 26 febbraio 2018 la Giunta della Regione Marche ha, tra l'altro, definito *“le seguenti modalità dirette alle strutture organizzative della Giunta regionale che si avvalgono del costituendo elenco secondo il seguente modello organizzativo:*

a. *Per contratti di importo inferiore a 40.000 euro e a 150.000 euro, ove abbiano ad oggetto lavori, la competenza all'avvio e alla conclusione delle relative procedure assegnata alla singola struttura dirigenziale destinataria dell'oggetto contrattuale;*

b. *per contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di beni o servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, la competenza all'avvio e alla conclusione delle relative procedure di affidamento è assegnata alla P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta eccezione per i beni (escluse le postazioni di lavoro standard) e i servizi ICT, per l'acquisizione dei quali è competente la P.F. Informatica e crescita digitale in forza della DGR n. 371 del 10/04/2017;*

c. per le procedure contrattuali di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, ad eccezione di quelle di cui alla successiva lettera f, la competenza all'avvio e alla conclusione delle relative procedure di affidamento è assegnata, ferma la competenza dei singoli RUP degli uffici della Regione relativamente a tutte le restanti fasi contrattuali, dalla progettazione alla conclusione del contratto:

1. alla P.F. Informatica e crescita digitale per l'affidamento di contratti per la fornitura di beni e servizi ICT. La medesima P.F. si avvale di idonei strumenti di acquisto e di negoziazione semplificati, messi a disposizione dai soggetti aggregatori;

2. al Servizio "Stazione Unica Appaltante Marche" per l'affidamento di tutti i restanti contratti;

d. OMISSIS;

e. di stabilire che, nei casi di cui alle lettere b. e c. le P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro e Informatica e crescita digitale, quando operano ai sensi della presente deliberazione, lo fanno su mandato della SUAM e pertanto utilizzano le medesime modalità previste per la stessa dalla L.R. n. 12/2012 all'art. 5, comma 1;

f. di stabilire che la competenza ad avviare procedure ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 è assegnata alla singola struttura dirigenziale destinataria dell'oggetto contrattuale, indipendentemente dall'importo a base di gara, fatta eccezione per i beni e servizi ICT;

g. di stabilire che la competenza ad avviare e concludere procedure aventi ad oggetto la realizzazione di lavori è della Stazione Unica Appaltante Marche, per importi pari o superiori ai 150.000 euro;

OMISSIS

c) gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM

d) l'articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM

tra cui, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi, le strutture organizzative della Giunta regionale

e) ai sensi delle predette norme, la SUAM deve, tra l'altro, adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale, deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione efficace e deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto da parte del soggetto tenuto ad avvalersi

f) con decreto del dirigente della SUAM n. 51 del 7/06/2019 è stata avviata la procedura aperta articolata in 5 lotti numerati da 1 a 5, per la fornitura di servizi di connettività alle pubbliche amministrazioni, agli enti ed alle aziende pubbliche del territorio regionale della community network rete telematica della Regione Marche, mediante accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016;

g) con decreto del dirigente della SUAM n. 74 del 09/04/2020 previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, è stato provveduto alla conclusione dell'Accordo Quadro;

h) il predetto provvedimento è stato comunicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con nota n. 397795/14/4/2020;

i) le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento;

j) in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura in parola;

k) l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come risulta dal verbale redatto dal responsabile del procedimento di affidamento in data 24/07/2020, protocollo n. 20381230;

l) il Fornitore ha regolarmente costituito la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

m) il Fornitore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta presen-

tata

n) il Fornitore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente atto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

o) il Fornitore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Appalti specifici;

p) i singoli Appalti Specifici verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'Amministrazione, nonché le altre pubbliche amministrazioni, gli enti e le aziende pubbliche del territorio regionale, ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e relative allegati;

q) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

r) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le garanzie disciplinate dal presente atto;

s) che tramite collegamento telematico alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) sono state richieste le informazioni di cui all'art. 91 comma 1 lett. a) del D.Lgs.159/2011, relativamente ai componenti del R.T.I. formato da BT ITALIA SpA (Mandataria) Prot. PR_MIUTG_Ingresso_0135680 del 16/06/2020 e FIDOKA SRL (Mandante) Prot. PR_MCUTG_Ingresso_0035012 del 16/06/2020;

t) che da una verifica effettuata sulla piattaforma telematica in data odierna, risulta che tali infor-

mazioni non sono state ancora rilasciate per la ditta BT Italia SpA (Mandataria), mentre per la

ditta FIDOKA Srl (Mandante) è stato rilasciato il Nulla osta del 06/07/2020;

u) che le parti si danno reciprocamente atto che essendo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'Accordo Quadro viene sottoscritto in assenza della documentazione elencata nel punto precedente in quanto non è possibile attendere ulteriormente il suo pervenimento poiché per le motivazioni anzidette, è necessario procedere alla stipula del presente atto. Qualora pervengano certificazioni ostative alla stipula, il presente atto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art.1360 cc;

v) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

b) **Amministrazione:** la Regione Marche sottoscrittrice del presente Accordo;

c) **Amministrazioni aderenti:** la Regione Marche e le altre pubbliche amministrazioni, gli enti e le aziende pubbliche del territorio regionale aderenti alla Community Network RTRM;

d) **Contraente pubblico:** Amministrazione e Amministrazioni aderenti;

e) **Fornitore:** gli operatori economici ammessi all'accordo (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) per il Lotto in oggetto, che, conseguentemente, sottoscrivono l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;

f) **Disciplinare di gara:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura ristretta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;

g) **Appalti Specifici:** contratti che si perfezionano con la ricezione dell'Ordinativo Principale di Fornitura da parte del Fornitore, individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro mediante rilancio del confronto competitivo, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni aderenti, secondo la disciplina del presente atto e degli atti posti a base della procedura;

h) **Ordinativo Principale di Fornitura:** l'atto inviato dalle Amministrazioni aderenti al Fornitore, individuato sulla base di quanto innanzi previsto, con il quale le stesse affidano il singolo Appalto Specifico.

2. Le espressioni riportate negli elaborati citati nel presente Accordo Quadro o negli allegati allo stesso, hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi elaborati o allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Art. 2 – Valore delle premesse, degli elaborati, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara o l'invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- Il Capitolato tecnico e relativo allegato denominato "Livelli di servizio e penali";

- Offerta Tecnica;

- Offerta Economica e relativo foglio di calcolo.

3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

b) dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato anche come Codice;

c) dalle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione e per le Amministrazioni aderenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegata, formano parte integrante del presente atto;

e) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione e delle Amministrazioni aderenti;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

g) dal Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma dalle disposizioni in essi previste in attuazione o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.

5. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi Principali di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi allegati o con gli Ordinativi Principali di Fornitura ed eventuali allegati, l'Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Art. 3 – Soggetti e Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

a) responsabile del procedimento dell'Accordo quadro: Rappresentante della Regione Marche che si occuperà dei rapporti con i Fornitori e le Amministrazioni aderenti stesso per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative all'Accordo Quadro;

b) responsabile del procedimento dell'appalto specifico: Persona fisica designata dalle

c) Amministrazioni aderenti, che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività dei singoli Appalti Specifici;

d) direttore dell'esecuzione: Persona fisica designata dalle Amministrazioni aderenti, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione di Appalto Specifico.

2. Il Fornitore che non conduce personalmente l'esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5 giorni lavorativi dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale l'Amministrazione e l'Amministrazione aderente, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto riguardo all'oggetto del mandato, depositato presso l'Amministrazione. In presenza di tale mandato, il fornitore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa motivata comunicazione al fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità al fornitore o al suo rappresentante.

3. Oggetto dell'Accordo Quadro è la prestazione dei servizi costituenti il lotto in oggetto secondo la specifica disciplina descritta nei predetti elaborati denominati Capitolato tecnico e relativo allegato "Livelli di servizio e penali", Offerta Tecnica e Offerta Economica e relativo foglio di calcolo, per l'importo massimo complessivo di euro 3.438.931,60 (iva esclusa).

4. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni aderenti dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni contenute nei singoli ordinativi principali di Fornitura, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi allegati.

5. Il presente Accordo Quadro è concluso con più fornitori aggiudicatari del Lotto in oggetto, i

quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione agli Appalti

Specifici che si perfezionano con la ricezione, da parte del Fornitore individuato a seguito di

rilancio competitivo, dell'Ordinativo Principale di Fornitura inviato dalle Amministrazioni aderenti.

6. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordinativo Principale di Fornitura, le prestazioni meglio specificate nel Capitolato tecnico e relativo allegato "Livelli di servizio e penali", Offerta Tecnica e Offerta Economica e relativo foglio di calcolo e nell'Ordinativo Principale di Fornitura.

7. La quantificazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro e il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro sono indicati negli elaborati progettuali tecnico-estimativi posti a base di gara e, in particolare, nel Capitolato tecnico e relativo allegato "Livelli di servizio e penali", nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica e relativo foglio di calcolo.

8. Le Amministrazioni aderenti affidano gli Appalti Specifici conformandosi al dettato dell'art. 54, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 a mezzo rilancio del confronto competitivo fra i fornitori ammessi all'Accordo per il lotto in oggetto, secondo le disposizioni che seguono.

Il Fornitore si impegna a mantenere fermo, per tutta la durata dell'Accordo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'Accordo Quadro. In particolare, nell'Offerta Economica formulata in sede di rilancio competitivo, il Fornitore non potrà presentare prezzi unitari superiori a quelli offerti ai fini della conclusione dell'Accordo Quadro.

Le Amministrazioni hanno facoltà di aggiudicare l'Appalto Specifico sia al prezzo più basso che secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo ultimo caso le Amministrazioni forniranno le necessarie precisazioni delle condizioni tecniche che potranno prevedere anche una diversa specificazione della proposta tecnica, ed applicheranno la disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità prezzo, così

come disciplinata al paragrafo 18 del disciplinare di gara.

Nel contratto relativo all'Appalto Specifico le Amministrazioni avranno altresì facoltà, rispetto a quanto già previsto nell'Accordo Quadro di agire:

- sui livelli di servizio delle prestazioni contrattuali;
- sulle modalità applicative delle penali contrattuali;
- sui dettagli realizzativi dei servizi.

In particolare, al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le Amministrazioni aderenti procedono:

- a. alla definizione dell'oggetto del singolo Appalto Specifico, del quantitativo e del relativo importo stimato, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati;
- b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore individuato sulla base di apposito rilancio competitivo tra gli operatori economici sottoscrittori del presente Accordo;
- c. all'invio dell'Ordinativo Principale di Fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.

9. Nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento, le Amministrazioni aderenti, ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del Codice, provvedono in corso d'esecuzione dell'Ordinativo Principale di Fornitura alle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto specifico. A tal fine le Amministrazioni stesse accertano in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto specifico siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 4 – Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di

sottoscrizione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo o dei valori massimi stabiliti nel presente atto.

2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice, fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, previa formale comunicazione inviata al Fornitore con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza.

3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni aderenti potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio al Fornitore dell'Ordinativo Principale di Fornitura.

4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Ordinativo Principale di Fornitura ha una durata indicata nell'Ordinativo stesso, decorrente dalla data della sua emissione, che non sarà inferiore a 12 (dodici) mesi.

Art. 5 – Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici

1. I servizi oggetto di ciascun singolo Ordinativo Principale di Fornitura dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità stabilite nel presente atto, nel Capitolato tecnico e relativo allegato "Livelli di servizio e penali", nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica e relativo foglio di calcolo, come eventualmente modificate in sede di rilancio competitivo.

Art. 6 – Affidamento degli Appalti Specifici

1. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi allegati, nell'Ordinativo Principale di Fornitura l'Amministrazione aderente:

- determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della prestazione;
- prevederà il pagamento delle fatture nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 231/2002;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;

– potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di esecuzione;

– dovrà prevedere la costituzione di idonea garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice;

– potrà prevedere la richiesta di una idonea copertura assicurativa;

– potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica, ivi compresa la clausola di revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del Codice;

– dovrà provvedere all'indicazione del luogo di esecuzione della prestazione;

– dovrà provvedere all'indicazione circa la data di inizio dell'esecuzione della prestazione e della relativa durata che, comunque, non sarà mai inferiore a 12 (dodici) mesi;

– dovrà, prima della relativa stipula, disciplinare gli aspetti concernenti la valutazione dei rischi da interferenza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, redigendo apposito documento integrativo al Documento valutazione rischi standard da interferenze posto a base della procedura indetta per la conclusione dell'Accordo, riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il singolo appalto specifico;

– dovrà prevedere la disciplina derivante dai propri atti in materia di patti di integrità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Al singolo Ordinativo Principale di Fornitura si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Art. 7 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni

attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e relativi allegati, nel Disciplinare di gara e nell'Ordinativo Principale di Fornitura ivi inclusi eventuali allegati allo stesso.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni aderenti, assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Appalti Specifici secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi allegati e negli atti di gara, nonché nell'Ordinativo Principale di Fornitura ivi inclusi eventuali allegati allo stesso;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Amministrazioni aderenti di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi connessi alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli Ordinativi Principali di Fornitura;

- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizi previsti negli atti posti a base della conclusione dell'Accordo, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni aderenti;
- f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni aderenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alle Amministrazioni aderenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi affidati;
- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni aderenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) adottare, in fase di esecuzione degli appalti specifici, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui le Amministrazioni aderenti trattano informazioni classificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

5. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni aderenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale

lavoro degli uffici; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni aderenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni aderenti stesse o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni aderenti o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Si richiamano al riguardo le indicazioni contenute nel Documento valutazione rischi standard da interferenze posto a base della procedura indetta per la conclusione dell'Accordo con la precisazione che la disciplina di dettaglio sarà contenuta nel documento integrativo, redatto dalle singole Amministrazioni aderenti in sede di affidamento degli appalti specifici prima della relativa stipula, riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il singolo appalto specifico.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni aderenti o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni aderenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle Amministrazioni aderenti, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Appalti Specifici; (b) prestare le forniture e i servizi nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi Principali di Fornitura.

9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alle Amministrazioni aderenti ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale

comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.

10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni aderenti.

11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni aderenti può affidare le stesse forniture e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

12. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, alle Amministrazioni aderenti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto dovranno essere altresì comunicate alle Amministrazioni aderenti.

Art. 8 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica o integrazione, ogni modificazione o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli atti di gara;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 9 – Verifiche di conformità

1. Con riferimento al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, le Amministrazioni aderenti proce-

deranno ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni oggetto dell'Appalto Specifico, volta a certificare che le stesse siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale.

La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del Codice, nonché di quanto previsto decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

2. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se risulti che la prestazione è stata eseguita a regola d'arte ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni degli atti tecnici ed amministrativi posti a base di gara, nonché all'offerta; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

Art. 10 – Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell'Ordinativo principale di fornitura, unitamente alle relative modalità.

2. Tali corrispettivi si riferiscono alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Gli importi dovuti saranno corrisposti, previa fatturazione da parte del Fornitore, entro i termini di legge secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni aderenti. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20/02/2004 n.52, dal D.Lgs. 7/3/2005 n.82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione aderente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio o alea. Sono fatte salve eventuali clausole revisionali introdotte con i singoli ordinativi principali di fornitura.

6. Il CIG - Codice Identificativo Gara ("derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro) sarà comunicato dall'Amministrazione aderente, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall'Amministrazione aderente nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti nelle fatture emesse sia dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate successivamente dal presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione aderente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

7. Rimane inteso che l'Amministrazione aderente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. L'Amministrazione aderente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'Ordinativo Principale di Fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre

2002, n. 231.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione aderente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione aderente.

12. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere: se il pagamento da parte dell'Amministrazione aderente dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del Codice.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura o la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

14. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordinativi Principali di Fornitura o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione delle Amministrazioni aderenti.

15. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione aderente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto successivamente previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

16. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 11 - Penalità

1. La prestazione dei servizi oggetto del presente accordo è soggetta al regime sanzionatorio di cui all'allegato al Capitolato tecnico denominato "Livelli di servizio e penali.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempesti-

vamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione aderente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'Amministrazione aderente potrà applicare al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

5. La richiesta o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'Amministrazione aderente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

Art. 12 – Garanzie

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione, il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva conforme alle vigenti disposizioni, nonché alle condizioni previste al Paragrafo 23 del Disciplinare.

2. La garanzia, rilasciata in favore dell'Amministrazione, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia di cui al precedente comma è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'attuazione del presente atto.

4. La garanzia rilasciata copre tutti gli obblighi del Fornitore connessi, in generale, all'attuazione del presente atto a risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi. In particolare, per quanto non coperto dalla garanzia costituita in sede di Appalto specifico, la garanzia di cui al presente articolo copre:

a. il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore;

b. l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico disposta in danno del Fornitore;

c. il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto

d. gli oneri connessi con l'applicazione delle penali di cui al presente atto.

5. La garanzia opera dalla data di sottoscrizione del presente atto e per tutta la durata dello stesso e comunque fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla data dell'emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10

(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, pena risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione o le Amministrazioni aderenti hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 13 – Risoluzione

1. In caso d'inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo PEC, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;

d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;

e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;

i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Accordo Quadro;

j) nei casi di cui agli articoli relative alla Verifica di conformità, agli Importi dovuti e fatturazione, alla Trasparenza, alla Riservatezza, al Divieto di cessione del contratto, ai Brevetti industriali e diritti d'autore, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), alla Tracciabilità dei flussi finanziari e al Subappalto del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo Quadro, dal Disciplinare di gara e dagli atti costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo Quadro;

k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che

impediscono all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

3. Inoltre, l'Amministrazione e le Amministrazioni aderenti si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione o le Amministrazioni aderenti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo Quadro o con i singoli Ordinativi Principali di Fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione o le Amministrazioni aderenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi Principali di Fornitura, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, l'Amministrazione o le Amministrazioni aderenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione o le Amministrazioni aderenti potranno risolvere l'Accordo Quadro o i singoli Ordinativi Principali di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo degli Ordinativi Principali di Fornitura, l'Amministrazione si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

7. In tutti i casi previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione degli Ordinativi Principali di Fornitura, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'atto risolto. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio o della fornitura in favore dell'Amministrazione aderente.

Art. 14 - Recesso

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e dal Capitolato tecnico, l'Amministrazione o le Amministrazioni aderenti hanno diritto di recedere unilateralmente, rispettivamente, dal presente Accordo Quadro o da ciascun singolo Ordinativo Principale di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le Amministrazioni aderenti che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, le stesse Amministrazioni aderenti potranno recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Ordinativo Principale di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi, da comunicarsi al Fornitore con PEC o lettera raccomandata a/r.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione aderente delle prestazioni eseguite relative ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura, purché correttamente eseguite ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e negli Ordinativi Principali di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Art. 15 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni deri-

vanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008

n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del Codice.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del Codice in caso di subappalto.

6. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

7. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione o alle Amministrazioni aderenti, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di

sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne le Amministrazioni ordinanti da qualsivoglia onere e responsabilità.

8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice, nel caso in cui l'Amministrazione ordinante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del fornitore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione degli Ordinativi Principali di Fornitura, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni lavorativi.

10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove previsto, il pagamento diretto ai subappaltatori ai sensi di legge, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Amministrazione stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo

Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere a) b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 17 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizza-

zione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Ordinativo Principale di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

Art. 19 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;

il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e le Amministrazioni aderenti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione o delle Amministrazioni aderenti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione o delle Amministrazioni aderenti, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

Art. 20 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione, in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-econo-

niche di tali soggetti, nonché ai fini della conclusione dell'Accordo, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula dell'Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione dell'Accordo, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici della medesima che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione dell'Accordo, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.marche.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura relativo all'Accordo, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati della Regione Marche (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email rpdp@regione.marche.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta o la sottoscrizione del presente Accordo, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte

2. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 22 – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione, pubblicato sul relativo sito internet, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione.

2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad operare nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione ai sensi della L. n. 190/2012.

Art. 23 – Condizione risolutiva

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il mancato avveramento della suindicata condizione comporta la risoluzione di diritto del contratto, a seguito di comunicazione all'esecutore, con le formalità previste dall'art. 1353 e 1360 del Cod. Civ., senza possibilità per quest'ultima di poter pretendere dalla Regione alcunché per qualsiasi titolo o ragione, in aggiunta ai corrispettivi percepiti.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, il procedi-

mento di risoluzione verrà attivato di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene la facoltà di risoluzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

5. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al contraente pubblico e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il contraente pubblico.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Il contraente pubblico verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surichiamata Legge, restando inteso che il contraente pubblico, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo riportando il CIG e il CUP dallo stesso comunicato.

Art. 25 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Installazione e manutenzione per servizi STD Wireless.

2. Qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

3. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il contraente pubblico procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il contraente pubblico revocherà l'autorizzazione.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente atto e relativi allegati;

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il contraente pubblico, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti del contraente pubblico della perfetta esecuzione anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del contraente pubblico dei danni che dovessero derivare alle stesse o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il contraente pubblico da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al contraente pubblico prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il contraente pubblico acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

10 Il fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le

fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice.

11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

12. Il contraente pubblico corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere al contraente pubblico entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, è possibile risolvere l'Accordo Quadro e l'Ordinativo Principale di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il Fornitore si obbliga a comunicare al contraente pubblico il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Art. 26 - Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso delle Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Restano ferme le disposizioni applicabili di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nonché le eventuali ulteriori disposizioni convenute in sede di Appalto specifico.

Art. 27 - ADEMPIMENTI DELL'ESECUTORE DERIVANTI DAL DOCUMENTO DENOMINATO "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione".

Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione" reso noto e controfirmato dall'Esecutore, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

Art. 28 - Reportistica da inviarsi all'Amministrazione

1. Le Amministrazioni aderenti che abbiano stipulato Appalti Specifici sono tenute a comunicare all'Amministrazione, nella persona del Responsabile del procedimento dell'Accordo Quadro, i singoli Appalti specifici affidati al Fornitore, nonché tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività dei medesimi singoli Appalti Specifici, rilevanti, sia ai fini del monitoraggio dell'Accordo Quadro, sia ai fini dei provvedimenti di competenza dell'Amministrazione ai sensi dell'Accordo stesso.

Art. 29 - Spese contrattuali

Tutte le spese e le imposte conseguenti alla presente scrittura privata compresa l'imposta di bollo

e ad eccezione dell'IVA, sono a carico del Fornitore .

Art. 30 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione o delle Amministrazioni aderenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, salvo i casi espressamente previsti e consentiti dal presente, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

IL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE

(Dott.ssa Serenella Carota)

DITTA BT ITALIA SPA (mandataria)

IL PROCURATORE SPECIALE

(Dott. Maurizio Minafra)

Il sottoscritto, nella qualità di procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareg-

giata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti
ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito
elencate: Soggetti e oggetto dell'Accordo Quadro, Durata, Affidamento degli Appalti Specifici,
Obbligazioni generali del Fornitore, Obbligazioni specifiche del Fornitore, Verifica di conformità,
Importi dovuti e fatturazione, Penali, Garanzie, Risoluzione, Recesso, Obblighi derivanti dal rap-
porto di lavoro, Trasparenza, Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali
e diritti d'autore, Foro competente, Trattamento dei dati personali, Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, Tracciabilità dei flussi finanziari, Subappalto, Danni e responsabilità civile,
Clausola finale

IL PROCURATORE SPECIALE

(Dott. Maurizio Minafra)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016

Per la Regione Marche

Il Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale

Dott.ssa Serenella Carota

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016